



REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI ED AMBIENTALI
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e sue modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, sopra richiamato, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006;

VISTA la nota n. 920 del 15.03.2005, con la quale sono state impartite direttive da questo Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTO il D.P.R.S. n. 2413 del 18.04.2018 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. all' Ing. Sergio Alessandro;

VISTA la Deliberazione n. 265 del 14.06.2020, con la quale la Giunta Regionale dispone di confermare all'ing. Sergio Alessandro l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Beni Culturali e I.S. per anni uno;

VISTO il D.P.R.S. n. 2806 del 19.06.2020, con il quale è confermato all'ing. Sergio Alessandro l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Beni Culturali e I.S. per anni uno;

VISTO l'art. 5 del D.D.G. n. 1282 del 10.05.2020, con il quale si conferisce delega alla dott.ssa Caterina Perino, dirigente responsabile del Servizio 3 – Tutela e acquisizioni di questo Dipartimento, alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTO il D.D.G. n. 1971 del 24.06.2020 con il quale si conferma, senza soluzione di continuità, ai dirigenti preposti alle strutture intermedie centrali del Dipartimento BB.CC. e I.S. quanto disposto con il precedente D.D.G. n. 1282 del 10.05.2020;

VISTA la L.R. n. 10 del 12.05.2020 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022" pubblicata nella G.U.R.S. n. 28 del 14.05.2020;

VISTA la Deliberazione n. 172 del 14.05.2020 con cui la Giunta Regionale Siciliana ha approvato il Documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio gestionale per il triennio 2020-2022;

approvato il Documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio gestionale per il triennio 2020-2022;

VISTO il D.P.R.S. n. 5098 del 07.09.1966, pubblicato nella G.U.R.S. n. 51 del 22.10.1966, ed il relativo verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina, affisso all'albo pretorio del Comune di Lipari il 19.04.1964 (data decorrenza del vincolo), con il quale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, l'intero territorio comunale dell' isola di Lipari, comprendente le isole di Vulcano, Filicudi, Alicudi, Stromboli e Panarea;

VISTO il D.A. del 23.02.2001 di approvazione del Piano Territoriale Paesistico delle Isole Eolie, pubblicato nella G.U.R.S. n. 11 del 16.03.2001;

CONSIDERATO che con istanza pervenuta in data 31.01.2005 alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina, il sig. **XXXX** ha chiesto, ai sensi della L. 308/2004, la compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente realizzate, nel Comune di **XXXX**, consistenti in lavori di ampliamento a rustico di un fabbricato civile;

CONSIDERATO che le opere suddette sono da considerarsi abusive, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 16 del Decreto Legislativo n. 157/2006, perché realizzate senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina;

VISTA la nota n. 6018 del 23.04.2020, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina ha dichiarato la compatibilità paesaggistica delle sopra citate opere abusive, subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. n. 42/2004 e



REGIONE SICILIANA

s.m.i. con la relativa maggiorazione e la sanzione pecuniaria aggiuntiva stabilite alla lett. b) comma 37, art. 1 della Legge 308/04 e al rispetto della condizione imposta dalla stessa Soprintendenza nella suddetta nota;

CONSIDERATO che, con la perizia allegata alla nota prot. n. 6018 del 23.04.2020, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina ha valutato il danno causato al paesaggio dalla medesima costruzione in Euro **2.373,92**, in quanto nella nota n. 6018/2020 la stessa Soprintendenza ha dichiarato che le opere abusive arrecano lieve pregiudizio al paesaggio tutelato;

VISTA la perizia allegata alla nota prot. n. 6018 del 23.04.2020, relativa all'applicazione dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 1, comma 37, lettera b) della L. 308/2004 con la quale la Soprintendenza di Messina ha determinato ai sensi dell'art.3, Il comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n.6137/99, in Euro **878,,47** il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive, assimilate alla tipologia n. 1 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che stabilisce detto valore in misura del 6% del valore d'estimo delle opere abusive, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico;

CONSIDERATO che la Soprintendenza di Messina, ai sensi dell'art. 1, comma 37, lettera b), punto 1, ha maggiorato della metà il parametro danno, come previsto dalla predetta direttiva assessoriale n. 4103/2005, il cui ammontare è Euro 3.560,67 (Euro 2.373,78 + maggiorazione del 50%);

CONSIDERATO che la Soprintendenza di Messina ha determinato in Euro 5.770,50 (mq 38,47 x Euro 150,00) la sanzione pecuniaria aggiuntiva ai sensi dell'art. 1, comma 37, lettera b), punto 2, della L. 308/2004, in quanto l'opera abusiva è stata assimilata alla tipologia 1 della tabella allegata alla citata direttiva n. 4103 del 18.11.2005;

RITENUTO pertanto che la ditta XXXX, per le opere abusive in argomento, è tenuta a pagare, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e della L. 308/2004, la complessiva somma di Euro **9.331,17** (€ 3.560,67 + € 5.770,50);

RITENUTO ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché, l'ordine di demolizione in quanto l'opera abusivamente costruita non arreca grave pregiudizio all'ambiente vincolato;

DECRETA

Art.1) La ditta XXXX, è tenuta a pagare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. n. 157/2006, e dell'art. 1, comma 37, lettera b) **punto 1** della legge n. 308/2004, la somma di Euro **3.560,67** come sopra determinata, da imputarsi sul cap. 1987 – Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, Codice E. 3.02.02.01.999.

La somma di cui al presente articolo dovrà essere versata, entro il termine perentorio di **tre mesi** dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UniCredit;
- versamento diretto tramite conto corrente postale n. 11669983 intestato a “UniCredit di Messina – Ufficio di Cassa della Regione Siciliana”;
- bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT38R076011650000011669983 intestato a Cassa Regionale di UniCredit - Messina -cassiere ME.

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: “Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi dell'art. 167, comma 1, del decreto legislativo 42/2004 e art. 1, comma 37-b) punto 1, della legge n. 308/2004.

Art. 2) La ditta XXXX, come sopra identificata, è altresì tenuta a pagare la sanzione pecuniaria aggiuntiva di Euro **5.770,50**, ai sensi dell'art. 1, comma 37, lettera b), **punto 2** della legge 308/2004, da imputarsi sul cap. 1987 – Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, Codice E. 3.02.02.01.999.



REGIONE SICILIANA

La somma di cui al presente articolo dovrà essere versata, entro il termine perentorio di **tre mesi** dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UniCredit;
- versamento diretto tramite conto corrente postale n. 11669983 intestato a "UniCredit di Messina – Ufficio di Cassa della Regione Siciliana";
- bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT38R0760116500000011669983 intestato a Cassa Regionale di UniCredit - Messina -cassiere ME.

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: "Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi dell'art. 167, comma 1, del decreto legislativo 42/2004 e art. 1, comma 37-b) punto 2, della legge n. 308/2004.

A comprova dell'avvenuto pagamento delle predette indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all'Assessorato Regionale Beni Culturali e dell' Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana– Servizio Tutela e Acquisizioni 3, Unità Operativa 2:

- originale o **copia autenticata** delle quietanze (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UniCredit;
- originale o **copia autenticata** delle ricevute di versamento rilasciate dall'Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento;
- ricevuta attestante la conferma dell'**avvenuta esecuzione** dei bonifici bancari.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Art. 3) Col presente decreto è accertata la somma di **Euro 9.331,17** (€ 3.560,67 + € 5.770,50), sul cap. 1987, capo 14 dell'esercizio finanziario 2020.

Art. 4) La ditta suddetta, al fine di armonizzare l'edificio di che trattasi con l'ambiente circostante, dovrà altresì attenersi alle prescrizioni contenute nella nota n. 6018 del 23.04.2020 della Soprintendenza di Messina.

Il Comune di LIPARI (ME) vorrà trasporre dette prescrizioni in seno al titolo concessorio, apponendo allo stesso un congruo termine decadenziale per la esecuzione degli interventi sopra elencati da parte del titolare della concessione.

Alla verifica del mancato adempimento il Comune adotterà gli interventi di competenza previsti dalla vigente normativa (L.R. 37/1985; C.G.A. 16.12.1997, n. 1080).

Art. 4) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Art. 5) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

Palermo 13-10-2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to (Dott.ssa Caterina Perino)